

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

Art. 33. Forma e classe dei campi

I campi per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con i numeri

INTERNI
del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 35. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con i N. 1 nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 38. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.
Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

È consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44. Sepulture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (ved. Tabella, all. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;

b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 20;

c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 99;

d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 46. Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 48. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 50. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.